

COMUNE DI CANTOIRA

(Provincia di Torino)

Via della Chiesa n. 28 - 10070 CANTOIRA (TO)

Tel. 0123 585601 - Fax 0123 585016

Ord. Nr. 144

ORDINANZA

IL SINDACO

Considerato che, con durante il periodo invernale, occorre disporre un provvedimento in merito alle operazioni relative allo sgombero neve, al fine di evitare che possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

Ravvisata inoltre l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

Visti l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 7- bis del D. lgs. 267 del 2000;

Visto l'art. 6bis della legge 125 del 24.07.2008;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'articolo 34 del vigente Statuto;

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti, nel periodo invernale a **tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di abitazione privata, e in via solidale i titolari di negozi esercizi commerciali, magazzini e, in generale, di tutti gli edifici prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio:**

1. di provvedere, durante e dopo le nevicate, e comunque non più tardi di 12 ore dalla caduta della neve, a togliere i cumuli della neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
2. di provvedere, durante e dopo le nevicate, a tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi in prossimità dei fabbricati di proprietà o occupati.
3. di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o al margine dell'area sgombrata e comunque in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
4. di rimuovere in sicurezza e precauzione, la neve dai tetti che per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose, adottando durante tale operazione le opportune cautele per non creare pericolo per i passanti e/o danni alle cose;
5. in caso di gelo di provvedere a cospargere sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sabbia, sale o altro materiale per impedire il crearsi di zone scivolose che possono arrecare pericolo per la pubblica incolumità;
6. di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedonali o sulla carreggiata stradale, inoltre i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche dovranno essere mantenute sempre in perfetto stato di efficienza;
7. **E' VIETATO** buttare e/o depositare sulle vie, piazze, aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati e scaricare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via;

Solo in caso di comprovata urgenza e necessità, durante le operazioni di rimozione della neve dai tetti, si potrà scaricare la neve su suolo pubblico, previa, comunque, autorizzazione dell'amministrazione comunale e l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare danni a cose e persone, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività;

8. Ai residenti nelle abitazioni situati all'ultimo piano degli edifici, in via principale e in via

subordinata ai proprietari e agli amministratori, è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetto o dal quale si accede.

Per agevolare la rimozione della neve e il ripristino della viabilità, in caso di entità superiore ai 20 cm, i proprietari dei veicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale, ricoverandoli altrove – preferibilmente all'interno della loro proprietà, fino a quando il servizio pubblico non abbia provveduto a liberare le carreggiate


I trasgressori alle su indicate disposizioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7- bis del D. lgs. 267 del 2000, con ammissione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a € 50,00, con possibilità di versare immediatamente l'importo dovuto nelle mani degli Agenti accertatori o con pagamento, entro 60 giorni dalla data di constatazione o di notificazione della violazione commessa direttamente presso gli uffici dei Vigili di Cantoira (TO) siti in via Della Chiesa n. 28 o con versamento in C/C postale indicando nella causale il numero del provvedimento sanzionatorio.

Sarà resa pubblicità ai sopra descritti provvedimenti mediante affissione all'albo comunale e con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione della presente ordinanza.

Tutte le Forze di Polizia dello Stato e Locale operanti in loco e deputate all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi art. 11 e 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricate della esecuzione della presente e del relativo controllo sulla circolazione stradale, Copia della presente sarà trasmessa: Stazione Carabinieri di Chialamberto - Cantoira, Albo pretorio per quanto di loro competenza.

Cantoira

22 NOV 2013



IL SINDACO
ALA Luigi
Luigi ALA